



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 26 del 09/07/2013

**OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI TRIBUTI E SUI SERVIZI - "TARES":
DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO E MODALITA' DI
RISCOSSIONE PER ANNO 2013.**

L'anno duemilatredecim, addì nove del mese di luglio alle ore 20:30, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Dott. Giuseppe Catalini – Presidente del Consiglio.

Intervengono i Signori:

<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>P</u>	<u>A</u>	<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>P</u>	<u>A</u>
1	LOIRA NICOLA	X		10	CAPECI SONIA		X
2	CATALINI GIUSEPPE	X		11	RACCICHINI GIORGIO	X	
3	SILVESTRINI MASSIMO	X		12	AGOSTINI ANDREA	X	
4	DI VIRGILIO ANDREA	X		13	BRAGAGNOLO FABIO	X	
5	COSSIRI ANTONELLO	X		14	SALVATELLI LAURO		X
6	MINNETTI DANIELA	X		15	MANDOLESI ROBERTO		X
7	BALDASSARRI ELISABETTA	X		16	VITALI ROSATI GUALBERTO		X
8	COGNIGNI DOMENICO		X	17	DEL VECCHIO CARLO		X
9	MARZIALI NICOLA	X					

Presenti: 11

Assenti: 6

Partecipa il Segretario Generale Dott. Dino Vesprini

Il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Catalini, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

VESPRINI VALERIO, TALAMONTI UMBERTO, GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, BISONNI RENATO

La seduta è Pubblica.

**OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI TRIBUTI E SUI SERVIZI - "TARES":
DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO E MODALITA' DI
RISCOSSIONE PER ANNO 2013.**

Sul punto, relaziona l'Assessore al Bilancio, Renato Bissoni.

Rientra il consigliere Capeci, esce Bragagnolo. Presenti 11, assenti 6 (Cognigni, Mandolesi, Salvatelli, Del Vecchio, Bragagnolo e Vitali Rosati).

Per le dichiarazioni di voto intervengono:

Agostini voto contrario

Cossiri voto favorevole

Il Presidente preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, mette ai voti la proposta di cui al punto 5) dell'o.d.g. ad oggetto: "Tributo comunale sui tributi e servizi - "TARES": determinazione scadenze di versamento e modalità di riscossione per l'anno 2013" che viene approvata con il seguente risultato:

consiglieri presenti 11

astenuti 0

contrari 1

favorevoli 10

Con separata e palese votazione dal seguente esito:

Consiglieri presenti 11

astenuti 1 (Agostini)

contrari 0

favorevoli 10

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 00,25 del giorno 10.07.2013 la seduta è tolta.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessano di avere applicazione nel Comune di Porto San Giorgio:

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al Decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 207);
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 e ss., della legge n.549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 e ss, della legge n.549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

DATO ATTO CHE:

Non risulta applicabile l'IVA "Imposta sul valore aggiunto" sull'importo della TARES/tributo, in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo;

Resta invece confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 504: il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO CHE il nuovo tributo si articola in due componenti:

- una "componente rifiuti", destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- una "componente servizi", destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinato dall'art.14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011.

RILEVATO INOLTRE CHE la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito Regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici totali ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

PRESO ATTO CHE:

- **AI SENSI DEL COMMA 35, ART. 14 DEL DL N. 201/2011:** il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nel mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I Comuni possono variare la scadenza ed il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il Comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe TARSU o alla TIA1 oppure alla TIA 2 applicate dal Comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per il solo anno 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;
- **AI SENSI DELLE NORME TRANSITORIE PER L'ANNO 2013** stabilite dal DL N.35/2013: in riferimento al versamento del tributo, al fine di consentire ai Comuni il corretto temperamento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse;
- a tutela del contribuente è previsto che la deliberazione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- in conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili;

CONSTATATO che nelle more:

- dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi;
- dell'approvazione del piano finanziario;
- della determinazione delle tariffe;

che saranno adottati con separati provvedimenti deliberativi, occorre procedere, con il presente provvedimento, all'istituzione nel Comune di Porto San Giorgio, a decorrere dal 1 gennaio 2013 del tributo di cui all'art. 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito in legge 214/2011 e s.m.i., dando atto che il gettito del tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime

di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di definire per l'anno 2013 scadenze e modalità di versamento;

IN PARTICOLARE, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l'anno 2013, in numero tre rate scadenti nei mesi di:

- 1^ RATA “acconto” scadenza **31 AGOSTO 2013** ;
- 2^ RATA “acconto” scadenza **30 SETTEMBRE 2013** ;
- 3^ RATA “ saldo/conguaglio scadenza **30 NOVEMBRE 2013**;

RITENUTO OPPORTUNO STABILIRE CHE :

- fintanto che non siano stati approvati il regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, il piano finanziario e la determinazione delle tariffe, le rate in acconto saranno calcolate sulla base di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
- per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo della rata di acconto di cui al periodo precedente è determinata tenendo conto delle tariffe TARSU applicate dal Comune nell'anno precedente;
- la rata di saldo/conguaglio sarà comunque calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES/2013, tenuto conto delle tariffe definite e stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;
- alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento in un'unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

VISTA la circolare n.1/DF del 29 aprile 2013 avente ad oggetto” Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n.352;

VISTO il Decreto 14 maggio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 116 – Serie Generale – del 20 maggio 2013 avente ad oggetto:” Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

VISTA la risoluzione n.37/E del 27 maggio 2013, avente ad oggetto:” Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione – articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013, n. 79090 ad oggetto:” Estensione della modalità di versamento “F24 Enti pubblici” al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alla tariffa e alla maggiorazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed approvazione della modifica al modello di versamento “F24 Enti pubblici”;

VISTA la Risoluzione n. 42/E del 28 giugno 2013 avente ad oggetto:” Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24 Enti pubblici, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione – articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni”;

CONSIDERATO che sulla presente proposta verrà acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore dei servizi Economici e Finanziari;

RITENUTO di acquisire il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'articolo 239 del Testo Unico del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE COME SEGUE

- 1) **DI** dare atto dell'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- 2) **DI** stabilire la gestione del tributo "TARES" in applicazione a quanto disposto dal comma 35, dell'art.14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, e s.m.i. attraverso la gestione diretta da parte del Comune;
- 3) **DI** definire per l'anno 2013 il versamento in numero rate tre scadenti mesi di:
 - 1^ RATA "acconto" scadenza **31 AGOSTO 2013 (20%)**;
 - 2^ RATA "acconto" scadenza **30 SETTEMBRE 2013 (20%)**;
 - 3^ RATA "saldo/conguaglio scadenza **30 NOVEMBRE 2013**;
- 4) **DI** stabilire che:
 1. fintanto che non siano stati approvati il regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, il piano finanziario e la determinazione delle tariffe, le rate in acconto saranno calcolate, ciascuna, sulla base del 20% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
 2. per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle rate di acconto di cui al periodo precedente sono determinate, ciascuna, nella misura del 20% del tributo determinato tenendo conto delle tariffe TARSU applicate dal Comune nell'anno precedente;
 3. il pagamento degli acconti sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e potrà essere effettuato tramite gli strumenti di pagamento in essere consentiti dalla vigente normativa;
 4. la rata di saldo/conguaglio sarà comunque calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES/2013, tenuto conto delle tariffe definite e stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;
 5. alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento in un'unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto

corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

- 5) **DI** pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata;
- 6) **DI** dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

L'istruttore

Maurizio Mercuri

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

RITENUTO di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria ;

RICHIESTI e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

VISTO il Decreto del Sindaco n.5 del 3/9/2012 con il quale sono stati confermati incarichi dirigenziali sulla base della predetta macro organizzazione e conferito quello della dirigenza IV Settore "Servizi Economici e Finanziari";

RILEVATA la propria competenza in merito;

Con voti favorevoli 10, contrari 1 (Agostini) resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio.

Con successivi voti favorevoli 10, astenuti 1 (Agostini), la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Dott. Giuseppe Catalini
(firma acquisita digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott. Dino Vesprini
(firma acquisita digitalmente)
